



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: info@comune.colmurano.mc.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 18

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 06-07-2020

Ufficio: POLIZIA MUNIC.

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN PIAZZA UMBERTO I E PIAZZA SAN ROCCO.

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, il quale dispone, fra l'altro, che il Sindaco può:

- a) Adottare con apposita ordinanza una serie dettagliata di opportune disposizioni concernenti la regolamentazione del traffico urbano;
- b) Stabilire, previa deliberazione della Giunta Municipale, aree di parcheggio, aree attrezzate alla sosta, nonché spazi riservati per carico e scarico merci;
- c) Delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato (Z.T.L.) per ragioni di sicurezza, di ordine pubblico, sanitario, ecc...;

Considerato che nel periodo estivo sulle strade si verifica una maggior affluenza di veicoli;

Ritenuto importante riservare una porzione del centro storico per i pedoni poiché la riduzione della presenza di veicoli a motore ha ricadute positive in termini di sicurezza, di tutela dell'ambiente, di migliore fruibilità della Piazza Umberto I e Piazza San Rocco;

Considerato che è utile adottare tali provvedimenti di moderazione del traffico, atti a tutelare le utenze stradali deboli (ciclisti e pedoni) con l'obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del centro storico e per garantire una maggiore sicurezza stradale;

Accertato che, in detto periodo estivo, in particolare nel Centro Storico, il rumore e il traffico provocato dai veicoli comporta pregiudizio per la pubblica quiete e per la sicurezza dei pedoni;

Considerato altresì che nel citato periodo in alcune vie e piazze del Centro Storico, si svolgeranno varie manifestazioni pubbliche con conseguente notevole circolazione pedonale;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, istituire, dal giorno 10 luglio 2020 e fino al 05 settembre 2020, per l'intera giornata (0-24), una "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" nel Centro Storico, limitatamente a Piazza San Rocco e parte di Piazza Umberto I;

Considerato che la parte di Piazza Umberto I, adibita a Z.T.L., verrà delimitata longitudinalmente con una serie di fioriere e panchine, il cui tratto viene indicato con una linea nella predetta planimetria allegata al presente atto;

Ritenuto opportuno, lungo la parte esterna di delimitazione tra la Z.t.l. e la Piazza, provvedere alla istituzione di un divieto di sosta e di fermata in forma permanente (0-24), necessario per consentire una agevole e sicura circolazione sul tratto della Piazza Umberto I non interessata a Z.T.L.;

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di adottare idonei provvedimenti per eliminare gli inconvenienti emersi;

Visti gli artt.5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgv. 30 Aprile 1992, N°285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

Sentito in merito il parere del Servizio di Polizia Locale;

ORDINA

dal giorno 10 luglio 2020 e fino al 05 settembre 2020, é istituita in forma permanente (0-24) una ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) all'interno delle piazze indicate in giallo nell'allegata planimetria.

Nella zona a traffico limitato sono esclusi dai divieti di transito e sosta i seguenti veicoli:
- dei servizi pubblici - di emergenza - di Polizia - per il carico e scarico delle merci, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 - velocipedi - per quelli al servizio di persone portatrici di handicap e dei residenti, limitatamente per accedere ed uscire alle rispettive proprietà private - di pronto intervento medico.

Eventuali deroghe, motivate per fatti contingenti, potranno essere concesse dalla Polizia Locale.

E' istituito il divieto di sosta e di fermata (0-24) in Piazza Umberto I, lungo la parte esterna alla ZTL.

Stesso divieto viene imposto, anche con rimozione coatta, negli ultimi due stalli di sosta del parcheggio ivi esistente sul lato est della piazza (direzione Via Messina) che, di fatto, avranno validità fino a cessata necessità .

Detti divieti di sosta si rendono necessari per permettere una più libera e sicura circolazione dei veicoli, sia sulla strada che per entrare ed uscire dal parcheggio.

Dall'angolo tra Via Messina e Piazza Umberto I, fino all'inizio del parcheggio, il transito dei veicoli avverrà a senso unico alternato.

Le prescrizioni ed i divieti previsti dalla presente ordinanza saranno resi noti attraverso apposita segnaletica stradale stabilita con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e posta in opera dai competenti uffici comunali.

I contravventori saranno passibili delle sanzioni previste per le infrazioni di cui agli artt.7 e 158 del vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Si avverte che contro la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura di Macerata e alla Stazione Carabinieri di Urbisaglia.

IL SINDACO
(Ing. Mari Mirko)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 08-07-2020 .

MESSO COMUNALE
(*LAMBERTUCCI FEDERICA*)

